

*Sig. Luomo Cav. Duca Giovanni*

ORFANOTROFIO PROVINCIALE P. U.

*Città*

# RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PER

**L' ESERCIZIO 1907**



**SALERNO**

PREM. STAB. TIP. DEL COMMERCIO

**Cav. Antonio Volpe & C.º**

1908



ORFANOTROFIO PROVINCIALE P. U.

---

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PER

L'ESERCIZIO 1907



**SALERNO**

PREM. STAB. TIP. DEL COMMERCIO  
**Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>**

1908

Università degli Studi  
di Salerno

Facoltà di Economia e  
Commercio e Giurisprud.

BIBLIOTECA

Fondo Cuomo

51-1258

Vol.



---

La promessa, che facemmo nella tornata del 22 dicembre 1906, di riprendere e continuare il commendevole uso di presentare una relazione annuale sull'andamento di questo importante Istituto Provinciale, manteniamo anche per il volgente esercizio 1907. Eccoci, perciò, a riferire gli atti più importanti, svoltisi nel corso dell'anno.

## I. Amministrazione.

I. *Consiglio*. In seguito a conferma, da parte del Consiglio Comunale di Salerno, dell'avv. cav. Gargano nella carica di amministratore di questo Istituto, il Consiglio d'amministrazione, nella tornata del 18 febbraio 1907, confermò lo stesso avv. Gargano nell'ufficio di suo Presidente, per il 1907, in vista della costante prova di abnegazione, spiegata per il regolare andamento e per il progredire vero della importante istituzione.

Verso lo scorcio dell'esercizio furono presentate le dimissioni dai consiglieri Muccioli e Gaudiosi per motivi estranei a questa amministrazione; e l'onorevole Consiglio Provinciale, nella tornata del 1.º ottobre u. s., provvede, a norma del vigente statuto dell'Orfanotrofio, alla rinnovazione, ordinaria e straordinaria, degli amministratori.

Regolari sono state le tornate del nostro Consiglio con la trattazione di circa duecento affari.

2. *Ufficio amministrativo.* Nella tornata del 21 gennaio 1907 il Consiglio d'amministrazione, considerando che il signor Monaci Francesco era stato assunto all'ufficio di segretario senza determinazione di tempo, e che, quindi, per assodata giurisprudenza, s'intendeva nominato ad anno, deliberò di fargli notificare regolare diffida di definitiva dispensa dall'ufficio di Segretario, anche agli effetti dello stipendio. Ricorse il Monaci alla Giunta Provinciale Amministrativa, in sede contenziosa; ma il suo ricorso, come era da attendersi, non è stato accolto. Eguale esito, con decisione (1) della IV Sezione del 20 volgente, ha avuto il ricorso prodotto dallo stesso Monaci al

---

(1) Alligato I, da pag. 22 a 33.

Consiglio di Stato; e scompare, in tal modo, ogni appiglio di litigi con questa Istituzione.

Con la decisione del supremo Consesso viene ad avvalorarsi la teoria che il Regolamento Interno dell' Orfanotrofio non deve essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Provinciale, dovendo l' art. 26 dello statuto del 1867 ritenersi tacitamente abrogato per sua incompatibilità con la sopravvenuta legislazione sulla pubblica beneficenza.

L'esito del giudizio contenzioso era, del resto, facilmente prevedibile; e questa Amministrazione—considerato che, per l' art. 33 della legge sul Consiglio di Stato, il ricorso Monaci non aveva effetto sospensivo e sciogliendo la promessa fatta, nella precedente relazione, di provvedere all'assetto dell' ufficio di Segreteria — procedette, nella tornata del 13 giugno u. s., alla nomina del nuovo segretario per il periodo quadriennale 1° luglio 1907 — 30 giugno 1911.

3. *Archivio*. In conformità dei propositi manifestati, l' archivio *deposito* si è andato man mano riordinando, nel 1907, col collocamento nelle rispettive caselle di tutte le pratiche e di tutti gli atti.

A completare l'ordinamento dell'archivio oc-

corre la sistemazione degli scaffali secondo i moderni criterii archivistici: sistemazione che sarà completata non appena, con l'approvazione del bilancio 1908, l'amministrazione si troverà in grado di far fronte alle maggiori e nuove spese occorrenti alla bisogna.

4. *Personale*. Durante il 1907, per il cresciuto numero dei ricoverati, fu necessità procedere alla nomina di nuovi prefetti e di nuovi vice-prefetti, sempre però nei limiti del vigente organico.

Se la disciplina interna non ha raggiunto il necessario grado di regolarità, ciò dipende — non può tacersi — dalla mancanza della nomina di un buon rettore, su cui tanto abbiamo insistito ed è nostro dovere insistere, perchè non si procrastini ancora un provvedimento di urgente ed assoluta necessità.

Fu provveduto, altresì, senza alcun aumento di spese, alla nomina del secondo commesso di segreteria, necessario, per il decesso del commesso Cocle, e reclamato dai bisogni di scritturazione e di buon andamento dell'ufficio.

5. *Liti*. La lite intentata dal Dottor Nicola Jorio venne transatta, come già fu rilevato, con



deliberazione del 26 ottobre 1906, approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza nella tornata del 9 febbraio 1907: esula, così, ogni motivo di preoccupazione circa l'esito dell'importante vertenza, che avrebbe potuto avere effetti molto dannosi al patrimonio della pia Istituzione. Non definita, invece, è la transazione dell'altra lite, intentata dal signor Raffaele Ferrigno, già appaltatore del servizio di fornitura dei viveri: pendono le pratiche con l'avvocato del Ferrigno e sinceramente speriamo che anche quest'unica vertenza possa essere eliminata in modo soddisfacente.

\*  
\* \*

## II. Beneficenza.

4. *Ricoveri.* Per i ricoveri a pagamento vi è stata nel 1907, in vista delle migliorate condizioni dell'Istituto, una vera ressa; così che da pochi, che erano gli alunni a pagamento, sono arrivati al numero di 35. Non minore ressa si è verificata per le ammissioni a posto gratuito; ed anche in questo anno, l'amministrazione si è trovata in grado di esercitare largamente la bene-

ficenza ospitaliera, con l'ammissione di ben 57 nuovi alunni.


Ecco il numero dei ricoverati, presenti nell'Orfanotrofio, nell'ultimo quinquennio:

1903	.	.	.	N. 217
1904	.	.	.	» 217
1905	.	.	.	» 155
1906	.	.	.	» 183
1907	.	.	.	» 226

2. *Pensioni.* Nel 3 luglio u. s. avvenne la morte del pensionato Santamaria Matteo, già maestro elementare; e, con deliberazione del 27 giugno 1907, approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza nella tornata del 20 luglio successivo, disponemmo il collocamento a riposo del vecchio inserviente Alfonso Matuondolo, che aveva raggiunta la bella età di anni 82.

3. *Servizi vari.* Nulla di speciale vi è da aggiungere a quanto venne riferito nella precedente relazione, eccettuato il necessario rilievo, che, a causa del sensibile aumento dei ricoverati, le spese di vitto, vestiario, calzatura, biancheria, ecc., sono anche notevolmente aumentate. Occorre, altresì, far breve cenno della ces-

sione del servizio di tesoreria, fatta dal signor Dantini Antonio al cav. Gennaro Onesti, per il restante periodo della gestione quinquennale, scadente a 31 dicembre 1909: cessione approvata nel 6 aprile 1907 dal nostro Consiglio, nel 20 aprile medesimo dall'On. Consiglio di Prefettura e tradotta, infine, nel rogito Trucillo del 5 maggio successivo, anche debitamente approvato.



\*  
\*\*

### III. Sanità ed igiene.

1. *Malattie contagiose.* La tricofizia—il male che ha funestato per tanti anni l'Istituto—è scomparsa. Con rapporto dell'8 maggio 1907 il dottor Nicola Jorio comunicò che gli alunni, affetti da tigna tonsurante al cuoio capelluto e già affidati alle sue cure con deliberazione del 5 aprile 1906, erano, tutti e definitivamente, guariti.

Per quanto la guarigione fosse stata confermata da un lungo periodo di osservazione, pure questa amministrazione volle andar cauta nel riconoscimento della guarigione medesima ed affidò al professore Antonio Reale, specialista in dermosifilopatia presso la R.<sup>a</sup> Università di

Napoli, l'incarico di constatare scientificamente lo stato dei tricofitici. Esegui il professor Reale una scrupolosa ispezione, nel 10 giugno, consacrata in particolareggiata relazione (1) pienamente favorevole e conforme alle osservazioni del sanitario dell'Istituto, la quale venne subito comunicata, in copie e con distinte note del 20 giugno, agli Illustrissimi signori Prefetto e Presidente della Deputazione Provinciale.

Quest'ultima, nella seduta del 25 giugno ridetto, si compiacque prendere atto delle soddisfacenti conclusioni della relazione, esprimendo a questa amministrazione ed al sanitario dottor Jorio i suoi più vivi compiacimenti. In seguito di tali constatazioni venne corrisposto al sanitario il compenso pattuito di lire 1200.

Se non che un altro male, non meno pericoloso e temibile, il tracoma—che si era manifestato fin dalla gestione del R. Commissario—riapparve più intenso e minaccioso verso la metà del 1907. La cura dei tracomatosi era stata dal R. Commissario affidata al dottor Galiani, che non potette completarla per ragioni di salute.

Al sanitario dell'Istituto dott. Jorio quest'amministrazione, di fronte ad un male indubbiamente

---

(1) Alligato II, da pag. 34 a 38.

grave per le sue conseguenze sugli organi della vista e più grave ancora, nei rapporti della collettività, per la facile trasmissione del contagio, non esitò un istante—previa visita gratuita eseguita dal Professore Angelucci, Direttore della Clinica Oculistica della R.<sup>a</sup> Università di Napoli—ad affidare subito la cura radicale degli alunni ammalati. La quale è stata eseguita scrupolosamente ed ha prodotta la completa guarigione e scomparsa del tracoma, constatata dal Dottor Giacomo Nastri, mercè speciale ispezione risultante da relazione scritta dell' 8 volgente.

Se, dunque, i mali, che hanno afflitto il personale interno dell'Istituto, sono oggi completamente debellati, l'amministrazione non ha perduto di mira il proposito, già manifestato nella precedente relazione, di costituire, in conformità della richiesta prefettizia, il necessario reparto di isolamento. Per venire in possesso dei locali—occupati dal signor Monaci per uso di abitazione ed indicati come gli unici più adatti alla bisogna e più rispondenti alle esigenze sanitarie—quest'amministrazione deliberò, nel 16 luglio 1906, di istituire un regolare giudizio di sfratto contro il Monaci, riluttante al rilascio bonario dei locali. E, siccome la C. P. di Beneficenza non credè autorizzare l'immediato giudizio, fu me-

stieri far ricorso al Governo del Re, che, con D. R. del 24 marzo 1907, (1) accolse il ricorso predetto ed autorizzò questa Opera Pia all'immediato giudizio contro il Monaci. Esso si è svolto, in 1.° ed in 2.° grado, con esito completamente favorevole alla domanda dell'Orfanotrofio; poichè tanto la sentenza di questo Tribunale Civile 19 luglio-20 agosto 1907, quanto quella 18-23 ottobre u. s. della Corte d'Appello di Napoli, debitamente notificate al soccombente, hanno condannato il Monaci all'immediato rilascio dei locali; sfratto, che il Monaci, con dichiarazione scritta, si è obbligato di eseguire volontariamente nel giorno 31 volgente. Avrà subito, cura questa amministrazione di fare eseguire i necessari lavori di adattamento; e, ormai, il tanto reclamato reparto di isolamento potrà dirsi, dopo circa 5 anni di alterne vicende, un fatto compiuto.

2. *Servizio sanitario.* Sulla deliberazione del 12 novembre 1906 — che indisse un pubblico concorso per titoli al posto di sanitario, e della quale si fece opportuno cenno nella precedente relazione — l'on. C. P. di Beneficenza, nella seduta

---

(1) Alligato III, da pag. 39 a 40.

del 6 luglio 1907, emise ordinanza (1) esprimente i motivi, per cui ritenne non fosse da approvarsi la detta deliberazione. Questa amministrazione ha, a norma di legge, controreplicato, rassegnando (2) tutte le deduzioni atte a far ritenere perfettamente legale e degno di approvazione il ricordato atto deliberativo. E, perchè il servizio sanitario non avesse, nelle more amministrative della lunga e laboriosa istruttoria, a subire alcun danno od inceppo nel suo regolare funzionamento, ha provveduto altresì alla nomina temporanea del sanitario, sottoposta a condizione risolutiva, su cui si aspettano i provvedimenti tutorii.

\*  
\* \*

#### IV. Finanze.

1. *Patrimonio.* La Confidenza *Giannopoli*, trasformata a favore di questo Orfanotrofio—della quale diffusamente si occupano la relazione del R. Commissario e la precedente di questa ammi-

---

(1) Alligato IV, da pag. 41 a 46.

(2) Alligato V, da pag. 47 a 60.

nistrazione—non è stata ancora consegnata, per quanto vigili siano state le nostre cure. Fu, in precedenza, rilevato che si stava in attesa delle definitive disposizioni sul trasmesso atto di consenso al distacco di annue lire 775 da un certificato di rendita pubblica. La locale prefettura, con nota 29 dicembre 1906, fece conoscere che, per richiesta dell'Amministrazione della Confidenza Giannopoli, l'atto di consenso doveva essere incondizionato; in seguito di che fu mestieri, su analoghe osservazioni fatte dalla locale autorità tutoria nel luglio 1907, procedere al consenso incondizionato con deliberazione 20 luglio 1907, approvata — mercè chiarimenti orali forniti dall'avv. Cilento — nella seduta della Commissione Provinciale di Beneficenza del 17 agosto successivo e restituita all'amministrazione il 23 detto.

Con nota del 29 agosto 1907 venne subito trasmesso al Prefetto di Napoli, per il tramite del locale ufficio di prefettura, il nuovo atto di consenso, debitamente registrato, autenticato e legalizzato; con successiva nota del 24 settembre fu sollecitata la consegna del patrimonio della Giannopoli; ma l'Ill.mo signor Prefetto di Salerno, con nota del 27 dello stesso mese, fece conoscere che il contenuto della lettera 29 ago-



sto era stato comunicato alla Prefettura di Napoli, dalla quale non era pervenuta fino allora alcuna risposta.

A questo punto si arresta la pratica ufficiale; ma non si sono, certo, arrestate le nostre premure e pratiche riservate, affinchè — dopo l'eseguito sequestro delle rendite — l'importante patrimonio sia al più presto consegnato per il bene di tanti poveri derelitti, che aspettano il sollievo della beneficenza.

2. *Contabilità.* Su reclamo orale del Direttore della locale Banca dei Commercianti, già assuntrice del servizio di tesoreria dell'Orfanotrofio fino a tutto l'esercizio 1904, ed in seguito ad accurate indagini, venne a risultare che i conti degli esercizi 1902, 1903 e 1904 erano incompleti nella loro formazione e non erano stati effettivamente spediti per l'approvazione in Prefettura.

Questa amministrazione ha dovuto far rivedere e regolarizzare, in un breve periodo di tempo, tutta la contabilità dei detti esercizi; ed in tal guisa, dopo il lavoro di revisione, i conti degli esercizi 1902 e 1903 vennero approvati dal Consiglio di Prefettura con decisione del 22 maggio 1907 ed il conto dell'esercizio 1904 con decisione del 22 ottobre u. s., tutte notificate al contabile

interessato: restano ancora ad approvarsi i conti dell'esercizio 1905, anch'esso riveduto e rettificato, e dell'esercizio 1906, approvato dal Consiglio nella tornata del 3 giugno 1907 e trasmesso in Prefettura con nota del 12 successivo.

Quest'ultimo conto, nonostante tutte le spese straordinarie dell'esercizio, si chiuse con una rimanenza attiva di L. 140,26 e con un fondo di cassa di L. 1284,47.

Il volgente esercizio—nel quale si sono pagate L. 1600 per cure straordinarie della tricofizia e del tracoma; oltre L. 1000 per acquisto di nuovo strumentale di musica; e le spese, in generale, notevolmente aumentate per il cresciuto numero dei ricoverati—darà anche esso, alla chiusura, un avanzo economico ed un fondo di cassa; il quale ultimo, con la tabella esplicativa del fondo presunto applicato al bilancio 1908, è stato previsto in L. 1418,19 mercè rigorose indagini contabili. Confortante può dirsi la presente situazione finanziaria, perchè l'ultima posizione di cassa, quella del 30 volgente, accerta la esistenza di un fondo di L. 6454,73.

Il bilancio del prossimo esercizio 1908 è stato regolarmente deliberato nella tornata del 2 novembre, con notevoli ritocchi e miglioramenti nella parte giuridico-contabile. Nelle partite di

giro si è, poi, istituito — conformemente a quanto ha fatto il Municipio di Napoli con approvazione e lode di quella Giunta Provinciale Amministrativa — un fondo di L. 1000, da servire per anticipi agl'impiegati bisognosi: istituzione ispirata a criteri di moralità e che sottrae la classe degl'impiegati alle persecuzioni dello strozzinaggio, incoraggiandoli all'esatto adempimento del loro dovere.

Nel 1907 sono stati riveduti e migliorati i contratti di locazione; e, così, il reddito dei fabbricati si è potuto elevare da L. 1669,50 a L. 1692, e quello dei terreni da L. 280 a L. 340.

In generale, e senza scendere ad inutili dettagli, il bilancio dell'Orfanotrofio per il 1908, che offre un pareggio di L. 89303,88, è gravato delle seguenti spese di personale:

Per N. 6 pensionati	.	.	L. 2034,00
» » 31 insegnanti	.	.	» 12184,00
» » 5 impiegati amministrativi	»		5340,00
» » 11 impiegati disciplinari	»		6780,00
» » 10 del basso pers. di servizio	»		2278,00
			Totale L. 28616,00
			28616,00

Una questione importante, non ancora risolta dalla prefettura, è quella che si è agitata per

il pagamento dei ratizzi delle Opere Pie da parte dell'Amministrazione Provinciale (1).

\*  
\* \*

## V. Istruzione.

1. *Scuole.* L'insegnamento elementare, riordinato nel 1906 con l'approvazione tutoria, e quello della musica e di arti e mestieri procedono con la dovuta regolarità, e nulla si tralascia perchè l'istruzione raggiunga i suoi alti fini sociali.

La scuola di avviamento all'arte decorativa, deliberata nel 1906, e, durante il 1907, approvata dalla C. P. di B., già è in funzione dagli inizi del corrente anno scolastico e lascia bene sperare del suo avvenire.

La scuola di musica riceve tutti i migliori impulsi dal suo Direttore Prof. Grandino, che ne mantiene alta la tradizione, bene orientandola verso l'indole e le esigenze dei tempi, affinchè gli a-

---

(1) Alligato VI, da pag. 61 a 70.

lunni congedandi (che non potrebbero sostenere il peso economico di un tirocinio professionale) trovino immediati e vantaggiosi collocamenti. A questa finalità determinata adempie tanto questa scuola che il numero delle richieste supera sempre di gran lunga quello dei collocandi disponibili. Della didattica speciale è prova sufficiente il concorso vinto in S. Pietro a Majella dall'alunno di pianoforte De Risi. Anche il Fasano, or vincitore di un concorso per capo musica a Fiesole, e il Cifarelli, che in quest'anno ha conseguito il Diploma magistrale nel R. Conservatorio di Napoli, procedono da questa scuola e, come il De Risi, sono alunni del Direttore Grandino.

Sulla scuola di arti e mestieri occorre, per altro, portare nel nuovo anno tutta la premurosa attenzione, perchè essa, efficacemente riordinata sulle basi di un sistema più razionale e moderno, possa dirsi rispondente al suo fine, economico e sociale, la privata e la pubblica utilità sapientemente intrecciando. Il riordinamento è tanto più importante, poichè riguarda quell'insegnamento pratico e quella scuola preparatrice alla vita, che forma l'esercito della ricchezza nazionale e diminuisce il numero degli spostati.

## CONCLUSIONE

Se il risultato, morale ed economico, della nostra gestione, pel 1907, possa meritare benevolo giudizio, lo dirà il sindacato sereno della pubblica opinione. Noi, certo, al bene mirammo, in buona fede e retta coscienza, memori sempre del monito mazziniano che il problema dei tempi è problema di educazione.

Salerno, 31 dicembre 1907.

## IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Avv. Cav. **G. Gargano**, *Presidente*  
Avv. **A. Cilento** } *Consiglieri*  
Dott. Cav. **A. Ali** }  
**G. Rossi**, *Segretario*

ALLIGATI ALLA RELAZIONE





I.

## CONSIGLIO DI STATO

---

Sezione IV

Decisione n. 516

Pubblicata il 20 dicembre 1907

*Presidente Inghilleri* — *Relatore Corno*

---

Sul ricorso dell'avv. Francesco Monaci, assistito e difeso dall'avv. *Roberto Donzelli*.

CONTRO

L'Orfanotrofio Principe Umberto in Salerno, rappresentato dagli avvocati *Francesco Santoro Faiella* e *Alessandro Montesano*.

NONCHÈ

Il Ministero dell'Interno.

Per l'annullamento del regio decreto 29 marzo 1906, col quale si revocava di ufficio la nomina di esso ricorrente a segretario di detto Orfanotrofio, ecc. ecc.

---

F A T T O

Con regio decreto 29 marzo 1906, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il parere

di questo Consiglio di Stato ed adottandosi i motivi di questo parere, si annullava di ufficio la nomina dell'avv. Francesco Monaci a segretario dell' Orfanotrofio Principe Umberto di Salerno, fattasi con deliberazione 22 gennaio 1901; e ciò, perchè il Monaci non fosse munito della patente di segretario comunale, richiesta dall'art. 11 del regolamento 18 maggio 1891, da cui è governato e disciplinato tale istituto. Ed a questo annullamento il Governo si determinava sul riflesso che, come sta detto nel ricordato parere, fosse opportuno liberare l'istituto dalle malefatte di un funzionario, che tanta parte esercitava sul suo andamento.

Contro tale decreto reale il Monaci ebbe a proporre ricorso, chiedendo, anzitutto, che ne venisse sospesa la esecuzione e, poi, che se ne pronunziasse lo annullamento.

La istanza di sospensione fu rigettata con decisione 1.º giugno 1906; ed ora viene all'esame di questa IV Sezione la domanda di merito, e, cioè, di annullamento dello impugnato decreto reale.

Tre motivi furono proposti per ottenere costesto annullamento:

Si assume, col *primo*, che la facoltà di annullamento delle deliberazioni degli istituti di

beneficenza è limitata al solo caso di violazione di legge e non si estende a quello di semplice violazione di regolamento di interna amministrazione; a sostegno di questo assunto il ricorrente si richiama al disposto dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890 ed all'art. 80 del relativo regolamento; a queste due disposizioni contrappo-  
nendo, poi, quella dell'art. 100 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale. Quindi, secondo il ricorrente, poichè l'annullamento della sua nomina a segretario dell'Orfanotrofio sarebbesi decretato, solo perchè egli non avesse il requisito della patente, richiesto dallo art. 11 del regolamento interno di detto istituto, è chiaro l'eccesso di potere commesso dal Governo; donde l'annullamento dell'impugnato decreto, in applicazione dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato.

Una nuova accusa di eccesso di potere si prospetta col *secondo* motivo, affermandosi che, se i titoli di esso ricorrente erano tali da oltrepassare l'ideale di ogni richiesta per il modesto ufficio cui era stato chiamato; se, difatti, questo ufficio era stato da lui lodevolmente disimpegnato, più non poteva il Governo, quando già erano decorsi ben cinque anni dal conferimento del posto, annullarne e revocarne la nomina; e, meno

che mai, ciò era ancora consentito al Governo, giacchè la facoltà eccezionale del Governo medesimo, di annullare *sine die* le deliberazioni contenenti violazione di legge, trova il suo congruo e naturale limite nella statificazione e nel consolidamento di interessi legittimi delle Amministrazioni e degl' impiegati, come è stato sempre costantemente ritenuto, tanto in sede consultiva, quanto in sede contenziosa, da questo Consiglio di Stato.

Col *terzo* ed ultimo motivo, poi, si sostiene che, dopo tutto, la deliberazione annullata non era in contraddizione nè della legge e regolamento amministrativo, nè di alcuna disposizione generale di ordine interno, legalmente emanata dall'Amministrazione dell'ente.

Nè l'art. 31 della legge, nè l'art. 51 del regolamento, disciplinanti i regolamenti interni degl' istituti di beneficenza, sanciscono, come la legge comunale e provinciale, che il capo della burocrazia dell'ente debba essere fornito di patente di Segretario comunale.

Il regolamento interno, poi, dello istituto, in data 18 maggio 1891, non ha valore giuridico, perchè approvato, bensì, dalla G. P. A., ma non anche dal Consiglio Provinciale, ai sensi dello art. 26 dello Statuto Organico dell'ente.

Questo, in riassunto, il contenuto dei proposti motivi di annullamento dell'impugnato provvedimento.

Con memoria aggiunta, poi, il ricorrente, oltre all'insistere nei proposti motivi, cui dà più ampio sviluppo, osserva essersi egli, nel frattempo, munito della patente di idoneità all'ufficio di Segretario comunale, producendo il relativo certificato, rilasciatogli dal Prefetto di Napoli ai 23 luglio 1907; e, invero, questa circostanza ha più valido fondamento della sua domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento.

Il Ministro dell'Interno, con sue note del 15 giugno, 31 ottobre e 23 novembre 1906, ha prodotti diversi documenti, colle sue osservazioni, in opposizione al ricorso.

Alla sua volta, si è costituito in giudizio l'Orfanotrofo a mezzo degli avv. sigg. Alessandro Montesano e Francesco Santoro Faiella, presentando una memoria a stampa contenente la confutazione dei motivi di annullamento, dedotti dal Monaci, e concludendo pel rigetto del ricorso con la condanna di esso Monaci alle spese ed onorari di difesa.

Osserva, l'Orfanotrofo, non sussistere menomamente lo eccesso di potere, lamentato col *primo motivo* del ricorso, giacchè il Ministero, nel

provocare lo annullamento di ufficio della deliberazione di nomina del Monaci a segretario, faceva ciò che aveva piena ed ampia facoltà di fare.

Che nemmeno regge la uguale censura rivolta al Ministero col *secondo* motivo, mentre, poi, essendo richiesta, in modo imperativo, dal regolamento 18 maggio 1891 la patente di segretario comunale, come una delle condizioni per la nomina del ricorrente a segretario, non poteva alla mancanza di questa patente supplirsi con altri titoli posseduti dal Monaci, quali essi si fossero.

Che, finalmente, non può meritare riguardo l'assunto, propugnato dal Monaci nel *terzo ed ultimo* motivo, di non avere, cioè, l'anzidetto regolamento alcun valore ed efficacia giuridica, non essendo stato approvato dal Consiglio Provinciale, ma solo della Giunta Provinciale Amministrativa; avvegnachè era precisamente alla G. P. A. che ne spettava l'approvazione, giusta gli art. 31, 36, lettera f, della legge 17 luglio 1890 e 51 del regolamento 5 febbraio 1891.

Vero, che, per l'art. 26 dello statuto organico dell'Orfanotrofio, tutti i suoi regolamenti, nonchè le modifiche che si credessero di apportare al detto suo statuto, dovevano essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Provinciale;

ma, osserva il resistente, questa disposizione non valeva certamente a derogare alla legge surricordata, investendo il Consiglio Provinciale di quella funzione di tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che la legge stessa attribuisce interamente ed esclusivamente alla Giunta Provinciale Amministrativa e che, dopo la più recente legge 18 luglio 1901, n. 390, è demandata alla Commissione Provinciale di Beneficenza.

## DIRITTO

Che l'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, conferisce al Governo il potere, che è anche un dovere, di annullare di ufficio le deliberazioni delle Congregazioni di Carità ed altri istituti di beneficenza, che siano prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze degli istituti medesimi; o, quando si siano violate le disposizioni di legge. E l'articolo 80 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ripete che nel diritto di sorveglianza, spettante al Ministero dell'Interno su tutte in genere le istituzioni pubbliche di beneficenza, è compresa la facoltà di chiedere copia di qualun-

que deliberazione e di provocarne *in ogni tempo* l'annullamento;

Che già è stato altre volte deciso, che, nella generica locuzione di *deliberazioni colle quali siansi violate le disposizioni di legge*, rientrano non solo le deliberazioni contrarie ad un vero e proprio precetto d'indole e carattere legislativo, ma anche quelle, colle quali siansi disconosciute disposizioni d'indole e carattere soltanto regolamentare, tanto se generali, che speciali; e ciò perchè in queste disposizioni si ritrova pur sempre la legge, alla quale l'istituto, che le dettò, deve rigorosamente attenersi in ogni suo atto;

Che da queste premesse consegue evidente la infondatezza del *primo* motivo del ricorso, non potendosi seriamente muovere rimprovero al Governo di eccesso di potere, per essersi determinato ad annullare d'ufficio la deliberazione di nomina del Monaci, a Segretario dell'Orfanotrofio Principe Umberto di Salerno, dal punto in cui questa nomina erasi eseguita — sotto l'impero del regolamento 18 maggio 1891, che richiedeva, come una fra le condizioni per la nomina stessa, che il nominando avesse la patente di Segretario comunale — e di questa patente difettava, in quel momento, il ridetto signor Monaci;



Che meglio fondata non si ravvisa la stessa accusa di eccesso di potere, sotto l'aspetto in cui venne formulato il 2.° motivo. E di vero, non si contesta il principio, cui si è richiamato il ricorrente che, cioè, la facoltà eccezionale, spettante al Governo, di annullare di ufficio *sine die* le deliberazioni, di che trattasi, trovi il suo congruo e naturale limite nella statificazione e nel consolidamento di interessi legittimi delle amministrazioni e dei dipendenti impiegati; ma si osserva, che inopportuno torna il richiamo a costesto principio nel concreto caso, giacchè, meno che mai — di fronte ai fatti emersi dalle praticate inchieste e che furono la causa, per la quale -il Governo si indusse a valersi delle facoltà, che, per le suindicate disposizioni di legge, gli spettavano — si potrebbe seriamente parlare di statificazione e di consolidamento di interessi legittimi dello istituto resistente e del suo Segretario, che meritassero oramai di essere rispettati;

Che in questo 2.° motivo si è ancora accennato alla equivalenza, per lo meno, dei titoli, di cui era fornito il ricorrente, alla patente di segretario comunale. Anzitutto, questa pretesa equipollenza non sussiste; e, ad ogni modo, prescrivendo in lettera l'art. 11 del più volte ricordato regolamento che il nominando alla carica di se-

gretario dell'Orfanotrofio dovesse possedere la patente di segretario comunale, è vano sostenere, che potesse, ciò non di meno, legittimamente conferirsi tale carica a chi, pur trovandosi fornito di titoli anche maggiori, fosse tuttavia sfornito di quelli tassativamente richiesti;

Che il fatto, di essersi il Monaci munito, in appresso, della menzionata patente, non solo non vale a rendere legittima la sua nomina, avvenuta quando quella patente ancora non aveva, ma ribadisce e riferma, anzi, vieppiù la illegittimità di tale nomina;

Che rimane, quindi, ad esaminare il *terzo* ed ultimo motivo, che si concreta nell'assunto di non potersi attribuire valore ed efficacia giuridica al più volte ricordato regolamento del 18 maggio 1891, per essere stato approvato dalla sola G. P. A. e non anche dal Consiglio Provinciale: approvazione, questa, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata richiesta dal sopra riferito art. 26 dello statuto dell'Orfanotrofio;

Che, però, a prescindere dal vedere, se le semplici norme, dettate dallo Istituto per stabilire i requisiti e titoli, che dovessero avere i nominandi alle varie cariche della propria amministrazione, possano rientrare nel novero di quei regolamenti, di cui è menzione nell'invocato art.


26 del suo statuto; a prescindere, ancora, dal vedere, se, di fronte al disposto dell' art. 36 della legge già ricordata 17 luglio 1890, non sarebbe sufficiente, a rendere valide ed efficaci le controverse disposizioni, l'approvazione della G. P. A.; a prescindere, infine, da tutto ciò, torna perentorio il rilevare, che della eventuale inefficacia delle disposizioni medesime non potrebbe mai utilmente giovare il ricorrente, il quale fu assunto alla carica di segretario in base, precisamente, a tali disposizioni, ed illegalmente assunto, perchè sfornito dei titoli da quelle richieste. Non vale, in contrario, il dire, che nè l' articolo 31 della legge, nè l' articolo 51 del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dispongono che possa essere nominato segretario di una di codeste istituzioni solo colui che abbia la patente di segretario comunale; perchè, tanto coll' uno, che coll' altro di questi articoli, si impone unicamente la formazione delle piante organiche del personale, che le istituzioni di beneficenza debbano assumere al loro servizio, con la determinazione dei relativi stipendi, dei diritti e doveri di ogni singolo impiegato o salariato. E la locuzione, usata nello anzidetto articolo del regolamento, di doversi provvedere *fra l' altro* a tutto cotesto col regolamento interno di ogni

singola istituzione, persuade che — oltre a tutte queste disposizioni, dirette a regolare i rapporti tra l'ente e i propri impiegati, una volta assunti in servizio — ogni singola istituzione è abilitata ad adottare tutte quelle norme, che creda di sua convenienza, per stabilire le condizioni e le modalità del conferimento di ogni singola carica, nonchè i requisiti e titoli, che si debbano avere da ogni aspirante o concorrente;

Che, in conseguenza di tutto ciò, di che sopra, è a concludersi per il rigetto del ricorso; e solo si ravvisa il caso di compensare fra le parti le spese.

*Per questi motivi*

La IV Sezione rigetta il ricorso di Francesco Monaci e compensa le spese.



## II.

*All' Ill.mo signor*

*Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*dell' Orfanotrofio « PRINCIPE UMBERTO »*

SALERNO

Onorato dalla fiducia della S. V. Ill.ma e da quella dei Componenti cotesta rispettabile Amministrazione, in conformità del mandato conferitomi con lettera del 5 corrente mese (n. 676 del protocollo) il giorno 10 giugno mi recai costà, per constatare l'avvenuta guarigione dei tricofitici già altra volta da me clinicamente e microscopicamente osservati, giusta relazione particolareggiata che addì 25 giugno 1905 rimisi al signor Regio Commissario temporaneamente preposto alla direzione di cotesto Orfanotrofio.

Con quella relazione doveti deplorare le non buone condizioni igieniche degli ambienti dell'Istituto; l'assoluta mancanza di nettezza negli alunni; l'inosservanza delle più elementari norme profilattiche, sia generiche, che specifiche, (que-

ste ultime in ispecial modo indispensabili per impedire il diffondersi del contagio tricotifico) e per contrario l'attuazione di cure terapeutiche inopportune o addirittura nocive.

Mi parve allora, e ne addussi le ragioni, che tutto ciò fosse derivato dal difetto di sorveglianza medica e non trascurai pertanto di indicare, con la maggiore precisione possibile, sulle basi delle moderne conoscenze, la via da seguire per arrestare il diffondersi di una malattia, che turbava il regolare funzionamento di cotesto Istituto, aggravava il bilancio d'ingenti spese e sconvolgeva nel fisico e nel morale i bambini costà ricoverati.

L'ispezione generale da me eseguita il 10 giugno di questo anno, in presenza di V. S. Ill.ma, del signor Vice Rettore dell'Istituto e del collega Dottor Jorio, mi ha dato l'opportunità di fare constatazioni oh! quanto diverse dalle altre: e mi gode l'animo, riferendo brevemente intorno ai risultamenti di questa mia ultima ispezione, di significare tutto il mio compiacimento a cotesta On. Amministrazione.

Ho ammirato anzitutto i miglioramenti apportati alle condizioni igieniche degli ambienti nei quali trovansi ricoverati gli alunni; le sale comuni son tenute con tale nettezza, quale si addice a ricoveri moderni di bambini provenienti

dal popolo. Inoltre neppure un alunno, dei 187 da me attentamente esaminati, fu trovato affetto da pedicolosi: tutti avevano il capo perfettamente netto senza tracce di malattie contagiose in atto.

Le disposizioni opportunamente date che ciascun allievo avesse il proprio berretto, da non potere scambiare con altri, sotto pena di gravi punizioni; l'uso di pettini e di asciugamani proprii, al contrario di quel che pria si praticava, quando cioè un solo pettine ed un sol asciugamani servivano promiscuamente a 5 o 6 alunni; il ricambio continuo della biancheria personale; la indefessa vigilanza del personale preposto, han fatto sì che non solo il contagio tricotifico, ma benanco le comuni malattie cutanee e contagiose, così frequenti negli Istituti, non esistano più tra i ricoverati in cotesto Orfanotrofio.

E va data lode speciale a colui, che, con lodevole provvedimento, l'amministrazione ha creduto chiamare alla direzione del servizio medico, giacchè si deve allo isolamento degli infermi, alla continua vigilanza ed all'amorevole, pertinace assistenza dell'attuale sanitario, oltrechè alla competenza di quest'ultimo, se il contagio tricotifico, che tante vittime fece a suo tempo, possa considerarsi oramai come un triste ricordo storico,

da registrarsi soltanto negli annali di cotesta Istituzione.

Nella ispezione ultima, da me accuratamente eseguita, non ho trovato un bambino, tra i vecchi alunni ed i nuovi ammessi, affetto da tricofizia, e debbo dichiarare che i 57 bambini, già tricofitici, sono attualmente del tutto guariti.

Egli è vero che alla mia osservazione non sono sfuggiti due alunni, e precisamente Falci Antonio e Adamo Antonio affetti da *alopecia areata*, e come tali considerati dal collega dottor Jorio. L'Alopecia areata, per chi nol sappia, non da tutti i dermatologi è ritenuta come una dermatia contagiosa e fra i pareri discordi, fondati sopra osservazioni cliniche ed indagini sperimentali, predominano quelli che negano alla dermatia in parola qualsiasi potere di trasmissibilità.

Nondimeno, a prescindere da ciò che si è scritto e detto al riguardo, bene si è praticato nell'isolare i due alunni: le misure di rigore, specie fra bambini poveri, che, numerosi, fanno vita comune, trasformano in sicuri ed indiscutibili vantaggi per la maggioranza le incertezze dei postulati scientifici che riguardano una sola persona od un ristretto numero d'individui.

E nutro fiducia che nell'accordo completo fra le disposizioni opportunamente date dall'am-



ministrazione e dal medico preposto al servizio sanitario, e la esecuzione rigorosa da parte del personale addetto alla vigilanza degli alunni, questi ultimi, protetti da malattie che colpiscono il corpo e perturbano la serenità dello spirito, rispondano degnamente ai fini civili, per il conseguimento dei quali cotesto Orfanotrofio venne istituito.

Napoli, 17 giugno 1907.

*Prof.* Antonio Reale

III.

## Vittorio Emanuele III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

---

Visto il ricorso dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio P. U. di Salerno, contro la decisione 11 agosto 1906 della Commissione Provinciale di Beneficenza di quel capoluogo, che, autorizzando l'Opera Pia ad istituire giudizio, contro il Segretario licenziato Avv. Francesco Monaci, per riconsegna di un'abitazione, subordinava l'autorizzazione stessa alla condizione che il giudizio fosse iniziato dopo la pronunzia della IV Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso del Monaci contro il D. R. 29 marzo 1906;

Visti gli atti, tra i quali il provvedimento impugnato;

Viste le leggi sulle opere Pie e sul Consiglio di Stato ed i relativi regolamenti;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Beneficenza, del quale si adottano i motivi da intendersi qui riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

Il ricorso predetto è accolto; ed in conseguenza è annullata la decisione 11 agosto 1906 della Commissione Provinciale di Beneficenza di Salerno, autorizzandosi l'Opera Pia Orfanotrofio P. U. ad istituire, fin da ora, giudizio contro l'avv. Francesco Monaci per l'oggetto sopraindicato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma 24 marzo 1907.

*Firmato:* VITTORIO EMANUELE

*Controfirmato:* GIOLITTI.

## Prefettura di Salerno.

N. 11886 — Div.  $\frac{2.^a}{2.^a}$  La Commissione Provinciale di Beneficenza—Letta la deliberazione dell'Orfanotrofo Principe Umberto di questa Città in data 12 novembre 1906, con cui quest'ente dichiarava di bandire un concorso per titoli al posto di medico vacante del personale interno dell'Orfanotrofo, in base alle condizioni in detta deliberazione indicate — Letta la nota dell'Orfanotrofo in data 6 maggio corrente anno, n. 584, diretta all' Ill.mo Signor Prefetto, in cui è trascritta la motivazione giuridica adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ente nella tornata del 4 stesso mese maggio, e con la quale si assume che il Consiglio Provinciale non ha alcuna ingerenza nelle modifiche regolamentari, non ostante il disposto dell' art. 26 dello statuto 9 giugno 1867, essendo devoluta alle sole Commissioni Provinciali di Beneficenza l'approvazione dei regolamenti compilati dalle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza.— Ritenuto che nella seduta del 1.º giugno ultimo di questa Commissione il componente Cav. Lembo sollevò la questione pregiudiziale della incompetenza di questa Commissione,

sia perchè, prescrivendo l'art. 19 dello Statuto un medico cerusico e provvedendosi con la deliberazione del 12 novembre 1906 al solo servizio medico, si verrebbe a riformare lo Statuto, sia perchè, anche se si trattasse di sola modifica regolamentare, la competenza di essa spetterebbe al Consiglio Provinciale di Salerno, giusta gli art. 23 e 26 dello Statuto medesimo;

**Osserva:** Lo Statuto dell'Orfanotrofo P. U. di Salerno, approvato con R. D. del 9 giugno 1867, destina il Capo III agl' *impiegati*, e l'art. 19 stabilisce: « Il personale dell'Orfanotrofo sarà  
« composto di un Rettore — Prefetto d'Ordine —  
« Cassiere — Economo — Due Commessi — Guar-  
« daroba — Cappellano — Medico-cerusico ». Gli art. 20 e 24 si occupano delle attribuzioni del Rettore e del Prefetto d'ordine; e l'art. 25 dispone: « I doveri e le attribuzioni degl'impiegati e degli inservienti dell'Orfanotrofo, e tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente Statuto verrà stabilito con apposito regolamento: » Ciò posto, non vi ha dubbio che, sotto l'imperio delle leggi vigenti sulle opere pie, tutto ciò che riflette organici degl'impiegati, diritti e doveri dei medesimi, forma materia di regolamento, e non materia essenzialmente statutaria. Tuttavia, specie negli statuti

antichi, si trovano talora inserite simili norme, come in quello dell'Orfanotrofo.

Ora quando le piante organiche degli impiegati sono comprese negli statuti e sono approvate nei modi stessi stabiliti per l'approvazione degli statuti, non è senz'altro dalla nuova legge conferita agli amministratori dell'opera pia la facoltà di modificarle con la sola approvazione della Commissione Provinciale di Beneficenza. Occorre prima che lo statuto venga nei modi di legge modificato, cancellandone la parte relativa alla pianta organica e rinviando al regolamento di provvedere, il che dà modo all'autorità competente di esaminare se non vi siano ragioni speciali per attenersi al vecchio sistema e le modificazioni quindi non approvare; in questi sensi decise il Consiglio di Stato con decisione del 4 marzo 1904 N. 109 (*Giustizia Amministrativa 1904-156*).

E questo concetto trova la sua conferma non solo nell'art. 39 della legge sulle opere pie del 17 luglio 1890, il quale nel suo ultimo capoverso ammette in modo esplicito, che per ridurre al necessario le spese di amministrazione e di personale possa occorrere una modificazione degli statuti; ma più ancora all'art. 69 della stessa Legge, che considera anche la riforma degli organici come una di quelle a cui va applicato

l'art. 62 e che debbono quindi essere approvate con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Nella specie poi il Consiglio Provinciale, il quale concorre con rilevanti sussidi al mantenimento dell'Orfanotrofio, volle sottrarre l'organico degli impiegati alla mutevole volontà di coloro che l'amministrano, cosa che può dar luogo a inconvenienti, e quindi nello stesso statuto, come si è rilevato, determinò il numero degli impiegati dell'Orfanotrofio, e ordinò le funzioni del Rettore e del Prefetto d'Ordine, mentre che poi con l'art. 25 fu stabilito che per i doveri e le attribuzioni degli altri impiegati e inservienti si sarebbe fatto apposito regolamento: regolamenti che al pari di qualunque modificazione si credesse apportare allo Statuto, devono essere, a norma del successivo art. 26, sottoposti all'approvazione del Consiglio Provinciale.

E quindi, poichè la deliberazione del 12 novembre 1906 importa modificazione all'art. 19 dello Statuto, la medesima non può approvarsi da questa Commissione. E non si obietti dall'Orfanotrofio che questa disposizione statutaria contenuta nell'art. 26 sia incompatibile con quelle della legge e del regolamento sulle opere pie, e quindi debba, per virtù dei principii fondamentali di ermeneutica legale, ritenersi tacita-

mente abrogata, e perciò di niuna efficacia giuridica. La Commissione invece è di avviso che una tale disposizione non è contraria al disposto delle leggi in vigore, giacchè non bisogna dimenticare che è la Provincia l'ente che concorre con maggiori sussidi al mantenimento dell'Orfanotrofio, e quindi essa, con lo statuto, si è riservata la massima ingerenza e sorveglianza, affinchè l'Orfanotrofio adempia lo scopo per cui fu istituito e non sperperi il danaro in nomine di impiegati superiori al bisogno, in assegni di stipendi esagerati o in altre maniere.

E tale concetto si rileva dalle diverse disposizioni dello statuto medesimo; e di fatti è riservata alla Deputazione Provinciale, intesi il Consiglio d'Amministrazione e il Rettore dello Stabilimento, la facoltà di ritenere gli orfani anche dopo compiuto il ventesimo anno (art. 2); il Consiglio d'Amministrazione dell'ente è composto di cinque membri, di cui ben quattro sono eletti dal Consiglio Provinciale (art. 11). Il Consiglio Provinciale ha la facoltà di aumentare o diminuire il numero degli impiegati dell'Orfanotrofio secondo il bisogno (art. 23); e financo il Rettore dev'essere nominato dal Consiglio Provinciale, mentre che gli altri impiegati e gl'in-



servienti son nominati dal Consiglio d'Amministrazione (art. 24).

Ora tutte queste disposizioni, lungi dal far ritenere l'Orfanotrafio un ente del tutto indipendente dal Consiglio Provinciale, tendono invece a farlo ritenere soggetto alla vigilanza del medesimo, il quale ha il diritto, e anche il dovere, di vedere come si amministrano i forti sussidi che la Provincia concede all'Orfanotrofia pel suo mantenimento, diritti che promanano dallo Statuto, che costituisce legge. In altri termini il Consiglio Provinciale esercita una specie di patronato sull'Orfanotrofia, cosa non vietata dalle leggi in vigore, giusta gl'insegnamenti del Consiglio di Stato (decisione 6 marzo 1896).

*Per tali ragioni*

La Commissione Provinciale di Beneficenza fa conoscere all'Amministrazione dell'Orfanotrofia Principe Umberto i motivi per cui non approva la deliberazione del 12 novembre 1906.

Firmati: *P. Il Prefetto Presidente* **Castrucci**

» *Il Relatore* **Parisi**

» *Il Segretario* **Ruggi**

**Servizio sanitario. Controdeduzioni all'ordinanza tutoria 6 Luglio 1907.**

---

*Tornata dell' 11 settembre 1907.*

---

Il Presidente legge al Consiglio l'ordinanza 6 luglio n. s. dell'onorevole C. P. di B. circa la deliberazione 12 Novembre 1906 sul riordinamento del servizio sanitario nell'Orfanotrofio, nonchè la nota 1.º agosto 1907, n. 23723, (Div. II Sez. 2.ª) dell'Ill.º Sig. Prefetto; con la quale, su dubbio sollevato da questo ufficio, si fa conoscere che il provvedimento 6 luglio predetto non ha carattere di decisione definitiva e questa amministrazione ha facoltà di fornire tutte le opportune repliche controdeduttive, agli effetti del 3.º capoverso dell'art. 15 del R. Decreto 1.º Gennaio 1905, N. 12.

Invita, perciò, il Consiglio, a riprendere in esame la questione.

**IL CONSIGLIO**

Letta l'ordinanza tutoria 6 luglio 1907, n. 11886.

Ha considerato:

1.° Che l'On. C. P. di B. non mette in dubbio che quanto riflette organici, diritti e doveri del personale delle Opere Pie, forma materia di Regolamento e non di Statuto. Regolare la premessa, non egualmente regolari le illazioni che se ne traggono, con l'affermarsi che, quando negli antichi Statuti sono comprese norme circa gli organici, non è, senz'altro, dalla nuova legge conferita agli amministratori la facoltà di modificarle con la sola approvazione tutoria, occorrendo, prima, che lo Statuto venga nei modi di legge modificato: il che dà modo alla stessa autorità d'esaminare, se non vi siano ragioni speciali, per attenersi al vecchio sistema e le modifiche non approvare.

Questa proposizione giuridica, che l'autorità tutoria trae dalla decisione 4 marzo 1904 della IV Sezione del Consiglio di Stato, è, come sarà dimostrato, in aperto dissidio con tutta la vigente legislazione sulla pubblica beneficenza e lascia perciò, il tempo che trova. - A prescindere, che, in materia di interpretazione, le decisioni del Supremo Consesso sono molto spesso contraddittorie fra loro, e, se ne valesse la pena, si potrebbe, con abbondanza di materia, dimostrare la esistenza di *altre decisioni* in controsenso di quella

enunciata, sta, in fatto ed in diritto, che le interpretazioni, le quali meritino di essere seguite ed adottate, sono quelle che più rispondono alle argomentazioni della logica giuridica, allo spirito delle leggi ed alle esigenze stesse del regolare e sollecito andamento dei pubblici servizi. Il richiamo, che l'On. relatore fa dell'art. 39 della legge 17 luglio 1890, non è opportuno, perchè, l'articolo contempla il solo caso, in cui l'autorità tutoria, trovandosi, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, di fronte ad esorbitanti spese di personale previste dagli statuti, debba invitare le Amministrazioni a ridurre al *puro necessario* le spese di amministrazione. E ciò è logico, perchè, non fissando le leggi sulle Opere Pie, come avviene per gl'impiegati governativi, la misura degli stipendi dovuti al personale, nessuna contraddizione vi può essere fra gli statuti particolari e le leggi generali dello Stato; e la riduzione al *puro necessario* delle spese, che è facoltà discrezionale dell'autorità tutoria, troverebbe ostacolo nelle disposizioni statutarie, aventi — perchè non in dissenso con le leggi generali — forza di legge speciale per i singoli enti.

L'articolo, invece, che trovar deve, nelle specie, la sua piena applicazione è il 31 della legge riferita; nel quale è fatto espresso ed imperativo

obbligo alle istituzioni pubbliche di beneficenza di stabilire la pianta organica e fissare i diritti e le attribuzioni del personale stipendiato con *speciale regolamento*; e l'art. 51, poi, del R. Decreto 5 febbraio 1891, N. 99, concreta chiaramente le norme circa la obbligatoria compilazione del ripetuto regolamento speciale del personale. Ora, se le dette disposizioni tassativamente impongono alle Opere Pie la formazione del regolamento speciale ed alle autorità tutorie la relativa approvazione con poteri discrezionali, non può essere affatto consentito, che l'art. 26 dello Statuto dell'Orfanotrofio (9 giugno 1867) possa derogare alle leggi dello Stato col far sottoporre le modifiche statutarie all'approvazione del Consiglio Provinciale di Salerno. Questo, per la disposizione dell'art. 219 della vigente legge Comunale e Provinciale (T. U. 4 maggio 1898) non può avere sugli istituti di beneficenza altre attribuzioni, all'infuori di quelle che gli sono dalle leggi affidate. E le leggi dello Stato (art. 217 N. 5 e 16 citata legge) attribuiscono al Consiglio Provinciale il solo diritto di *vigilanza* sopra le istituzioni pubbliche fatte a beneficio della Provincia, come è l'Orfanotrofio, e che abbiano una amministrazione *speciale e propria*. La legge distingue le istituzioni, che hanno amministra-

zione propria, come l'ha l'Orfanotroffio, da quelle che non abbiano un'amministrazione speciale, come è l'Orfanotroffio femminile di Vietri sul Mare. Soltanto per quest'ultime la legge ammette, e la ragione è evidentissima, la ingerenza *diretta* dell'Amministrazione Provinciale; ma per quelle aventi speciale amministrazione, come l'Orfanotroffio, il Consiglio Provinciale non può avere che il solo diritto di vigilanza, che è nettamente determinato dagli art. 79 del Regolamento Comunale e Provinciale e 127 della relativa legge, cioè facoltà di esaminare l'andamento e di vedere i conti degli stabilimenti di beneficenza.

Estendere simili attribuzioni a quelle di *approvare* statuti e regolamenti significherebbe, in altri termini, attribuire al Consiglio Provinciale un secondo potere tutorio; per cui esiste, dal 1890 — cioè molto posteriormente all'approvazione del ricordato Statuto del 1867 — un organo speciale, che prima è stata la Giunta Provinciale Amministrativa ed oggi è la C. P. di Beneficenza; significherebbe restringere l'autonomia, di cui godono le pubbliche istituzioni; significherebbe abolire l'art. 4 dei principî generali d'interpretazione, per cui le disposizioni che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non

si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

E ciò è tanto vero, che gli art. 62, lett. *c*, e 65, della ripetuta legge 17 luglio 1890, invocati dall'on. relatore in Commissione di Beneficenza, sono in stridente conflitto con le riportate disposizioni sullo Statuto del 1867; perchè, mentre queste attribuirebbero al Consiglio Provinciale, secondo la loro testuale dizione, il diritto di *approvazione* dei Regolamenti e delle modifiche statutarie riguardanti l'Orfanotrofio, l'art. 62 citato della legge 1890 concede, invece, al Consiglio Provinciale il solo diritto di *proposta* delle modifiche statutarie. Ora, se alla legge non può attribuirsi altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, non può seriamente disputarsi, che il diritto di *proporre* possa essere lo stesso o essere comprensivo di quello di *approvare* i regolamenti e le modifiche statutarie.

Non basta. Secondo la teoria, accolta dall'On. Commissione Provinciale, si potrebbe arrivare a questi assurdi:

*a)* che, mentre la legge imperativamente prescrive, che le attribuzioni ed i ruoli organici del personale delle Opere Pie debbano formare parte di uno speciale regolamento, la Commissione di Beneficenza avrebbe facoltà, nel rivedere

gli Statuti, di non approvare le modifiche volute dalla legge e di *attenersi al vecchio sistema*, cioè di far continuare a vigere negli Statuti quelle norme, che la nuova legislazione sulla pubblica beneficenza del 1890 e del 1904 prescrive debbano formar parte dei regolamenti speciali;

b) che, in forza della stessa teoria, non debbano più aver vigore le disposizioni sulla abrogazione delle leggi, sancite dal patrio legislatore.

2.° Che, entrando in un altro ordine di considerazioni, la Commissione Provinciale di Beneficenza ha creduto poter giustificare la compatibilità delle riferite norme statutarie, con quelle delle leggi dello Stato, per il fatto che la Provincia di Salerno concorre, con un elevato sussidio, al mantenimento dell'Orfanotrofio Provinciale.

Il dire che il Consiglio Provinciale volle, nel 1867, sottrarre l'organico degl'impiegati alla mutevole volontà di coloro che amministrano l'ente — affinchè non si potesse sperperare il danaro in nomine d'impiegati superiori al bisogno, in assegni di stipendi esagerati o in altre maniere — non è affermare un concetto preciso nè in fatto nè in diritto. Tale concetto poteva, tutt'al più, essere ammesso sotto il regime della abolita legge del 1862 sulle opere Pie, ma non



risponde, in veruna guisa, alle esigenze del nuovo indirizzo, dato alla pubblica beneficenza dalle leggi 1890 e 1904. La creazione, infatti, di uno speciale organo di tutela sulle opere Pie fu voluta ed attuata dal legislatore, proprio per infrenare la possibile dissipazione delle rendite della beneficenza; e tale compito viene, molto più opportunamente e per volere della legge, espletato dalla autorità tutoria — di cui fan parte 5 componenti nominati dal Cons. Prov. (Art. 1 legge 18 luglio 1904) e che è presieduta dall'autorità politica della Provincia — e non potrebbe, con eguale efficacia, essere attribuito al Cons. Prov., sia per la sua speciale indole amministrativa, sia perchè, a sua volta, sottoposto, nei suoi atti, alla vigilanza ed ingerenza governativa ed alla tutela della G. P. A. Se i 5 membri, scelti dal Cons. Prov., fan parte della C. P. di B., è ovvio che il Consiglio Provinciale, esercita, a mezzo dei suoi delegati, una specie di *indiretta* tutela sull'Orfanotrofio Prov., che è sottoposto al potere tutorio della Commissione stessa. E tanto basta ai fini della legge. Ma l'affermare, che la disposizione dell'art. 26 dello Statuto non è contraria al disposto delle leggi in vigore, sol perchè la Provincia concorre al mantenimento dell'Orfanotrofio, porta difilato allo assurdo di voler di-

struggere un grave argomento giuridico con una semplice questioncella di fatto, estranea alla materia giuridica.

L'art. 103 della legge 1890 espressamente sancisce, che è derogato ad ogni disposizione contraria alla legge stessa; e l'art. 5 delle disposizioni generali del cod. civ. prevede l'abrogazione delle leggi e delle norme aventi, come lo Statuto, forza di legge, sia per dichiarazione *espressa* del legislatore, sia per *incompatibilità* delle nuove disposizioni con le precedenti, cioè l'abrogazione *tacita*. Ora, se le leggi dello Stato prescrivono che le attribuzioni ed i ruoli organici degl'impiegati delle opere Pie *debbano* esser materia di regolamenti speciali, compilati dalle rispettive amministrazioni ed approvati dalla C. P. di B., non può affatto contestarsi, che le norme di un vecchio statuto, quale è quello dell'Orfanotrofio P. U. - approvato in epoca di molto anteriore alla nuova legislazione, racchiudente la pianta organica del personale e prescrivente l'approvazione del Consiglio Provinciale per i regolamenti e le modifiche statuarie - non si debbano ritenere già tacitamente abrogate, perchè incompatibili colla nuova legislazione. Se per poco la teoria messa innanzi dalla Comm. di B.<sup>za</sup> dovesse trovare la sua applicazione nei singoli casi, non

si potrebbe eliminare il dannoso assurdo, che, quando il legislatore non abbia espressamente dichiarate estinte le precedenti norme, sia necessario invitare la pubblica amministrazione a modificare, prima, una norma già incompatibile ed abolita, perchè essa non abbia o non possa avere più effetto e vigore; in altri termini, si potrebbe, per venire ad una concreta applicazione, dire alla pubblica amministrazione:

« La legge, è vero, prevede il caso della  
 « tacita abrogazione per motivi d' incompatibi-  
 « lità; lo Statuto 1867, si trova, è vero, per i  
 « suoi articoli 19, 23, 25 e 26, in aperto con-  
 « flitto con gli articoli 31 della legge 1890 e 51  
 « del relativo regolamento; ma voi dovete sotto-  
 « stare, ancora, alle norme statutarie, e non a  
 « quelle della legge generale dello Stato, fino a  
 « quando non le avrete viste regolarmente mo-  
 « dificate ».

Ciò è strano e fa sorgere la spontanea domanda: « Se la tacita abrogazione è ammessa  
 « per le leggi dello Stato, non deve, *a fortiori*,  
 « essere ammessa per le disposizioni dello Sta-  
 « tuto, che costituiscono ancora, come la stessa  
 « Commissione Provinciale di Beneficenza ha ri-  
 « levato, legge speciale? »

Le riforme di statuti e di organici, di cui parlano gli articoli 62 e 65 della legge 1890, sono quelle meramente *facoltative* ed *opportune*, per avvicinare i fini della beneficenza al concetto del legislatore; quelle, cioè, che, pur potendo avere attuazione sotto il nuovo regime delle leggi, non siano ritenute utili ed efficaci per una data forma di beneficenza. Esempiglianza: se i beni della beneficenza debbano essere impiegati nel concorso al mantenimento d'inabili, nella tutela dell'infanzia abbandonata, o non piuttosto in sussidi per allattamento, per assistenza dei malati poveri, ecc.

E ciò è tanto vero, che, dalla semplice lettura del detto art. 65 e dei precedenti da esso richiamati, si evince chiaro il concetto che le riforme di concentramento, di cui si occupano gli articoli dal 54 al 60, sono *obbligatorie* e tutte le altre di carattere *facoltativo*, in quanto possano, o meno, essere ritenute opportune.

Al Consiglio Provinciale può e deve bastare, ai fini del sussidio che largisce, la ingerenza *indiretta* che esercita con la nomina dei membri della C. P. di B., di 4 membri del Consiglio di Amministrazione dell'Orfanotrofio Principe Umberto e del Rettore; può e deve bastare la vigilanza che la legge *direttamente* gli attribuisce

con la facoltà di esaminare l'andamento dell'Amministrazione, di vederne i conti e di promuovere gli opportuni provvedimenti, nei casi di sperpero o di altre irregolarità, dagli speciali poteri di tutela e d'ingerenza governativa nell'Amministrazione medesima. Tutto questo è più che sufficiente, perchè il Consiglio Provinciale sappia come venga amministrato il danaro del sussidio; ma tutto questo non può, nè deve, sconvolgere, perturbare o distruggere il funzionamento degli speciali istituti giuridici nel campo della pubblica beneficenza.

3. Che, infine, la stessa On. C. P. di B. ha affermato che il Consiglio Provinciale esercita una specie di patronato nell'Orfanotrofio, cosa non vietata dalle leggi in vigore, giusta gl'insegnamenti del Consiglio di Stato. Senza scendere ad inutili disquisizioni sull'indole e sulla portata della istituzione del *patronato* nel vigente diritto pubblico interno, non può negarsi che, se il diritto di vigilanza, spettante al Consiglio Provinciale, si voglia, *in largo senso*, ritenere come una specie di patronato nel significato di un benefico interessamento alla regolare funzione di una azienda importante, quale è quella dell'Orfanotrofio (che ha carattere provinciale e quindi, secondo i principî generali,

dovrebbe essere mantenuto interamente dalla Provincia, se il contributo non fosse conservato) può anche ammettersi la considerazione finale dell'ordinanza 6 luglio 1906. Ma, se si voglia intendere, il diritto di *patronato, in senso stretto* di tutela, può, di vantaggio, obbiettarsi, che la legge 17 luglio 1890 non ammette il patronato che in un solo caso: quello previsto dall'art. 90 n. 2, amministrativo, circa, cioè, le fondazioni di patronato per i liberati dal carcere.

Altri casi non sono previsti, e, quando la legge non fa alcuna distinzione, nessuno può arrogarsi il diritto di farne e di rendere, ad un tempo, le eccezioni di larghissima interpretazione.

E, quando si consideri che la nuova legge sulla pubblica beneficenza 18 luglio 1904, numero 390, ha maggiormente rafforzate le attribuzioni della Commissione Provinciale di Beneficenza; quando si consideri che l'art. 3 di essa sancisce, in *modo imperativo, che sono devoluti* alla cognizione della Commissione Provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica e *particolarmente le spetta di approvare* i ruoli organici degli impiegati, si può sicuramente affermare, che la pubblica amministrazione può liberamente procedere alle opportune modifiche regolamentari, circa il personale

stipendiato, con la *sola* procedura dell'approvazione tutoria. Lo statuto, dice il decreto ministeriale 15 giugno 1903 sulle istruzioni circa il servizio della pubblica beneficenza, deve contenere le sole norme relative alla fondazione dell'istituzione ed al suo funzionamento, per conseguire il fine che ne costituisce la ragione di essere; e non altro.

Confermando i chiarimenti a stampa, forniti in data del 1.º luglio 1907.

Ad unanimità

### *Delibera*

Di rivolgere, come rivolge, preghiera all'On. Commissione Provinciale di Beneficenza, perchè approvi la deliberazione 12 novembre 1906, circa la sistemazione del servizio sanitario nell'Istituto, essendo essa pienamente rispondente al bisogno attuale del servizio, con la maggiore possibile economia di spese.

### Deputazione Provinciale di Salerno.

Sez. Rag. n. 2884 - Risposta alla nota n. 531 del dì 24 aprile p. p. - Oggetto: *Ratizzo opere pie* - Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Orfanotrofio P. U. di Salerno - Salerno 8 maggio 1907 - Comunico a V. S., per intelligenza, la deliberazione presa dalla Deputazione nella seduta del 27 aprile p. p., sulla richiesta contenuta nel foglio controscritto:

« La Deputazione: Vista la nota del Consiglio  
 « di Amministrazione dell' Orfanotrofio P. U., del  
 « 24 corrente, con la quale si chiederebbero al-  
 « tre lire 4333,33 a saldo del primo quadrimestre  
 « dell' assegno stanziato per l'anno corrente sul  
 « contributo Opere Pie;—Rilevato che dopo l'ul-  
 « timo pagamento eseguito agli 11 marzo p. p. la  
 « Cassa Provinciale trovasi in credito di circa lire  
 « seimila, per averle anticipate all' Orfanotrofio  
 « predetto, stante la non avvenuta riscossione  
 « degli arretrati di ratizzo Opere Pie;— Poichè  
 « l'Amministrazione Provinciale nulla ha trascu-  
 « rato per attivare la riscossione di questi cre-  
 « diti, interessandone anche vivamente il Pre-  
 « fetto della Provincia, come da deliberazione del



« 2 citato mese di marzo n. 195; — Ritenuto che  
 « non potrebbe accettarsi la *teoria messa in-*  
 « *nanzi dal Presidente* del Consiglio di Am-  
 « ministrazione, dell'obbligo cioè diretto della  
 « Amministrazione Provinciale verso l'Orfano-  
 « trofio, in quantochè l'opera sua riducesi ad  
 « una semplice gestione, e malamente vorreb-  
 « besi in essa riconoscere l'obbligo di corrispon-  
 « dere il contributo anche quando non siasi ve-  
 « rificata la riscossione del ratizzo dagli enti  
 « debitori; — Ritenuto che, solo per agevolare le  
 « condizioni economiche dell'Orfanotrofio, la Pro-  
 « vincia ha sovente fatte anticipazioni coi propri  
 « fondi, ma che non può ciò costituire un pre-  
 « cedente da invocarsi per dedurne un dovere,  
 « secondo il Presidente del Consiglio dell'Ufficio  
 « vorrebbe ritenere; — Considerato d'altra parte  
 « che non bisogna negare ad un Istituto così  
 « importante e benemerito i mezzi necessari alla  
 « propria sussistenza, e che, senza pregiudicare  
 « la questione di merito, può l'intento raggiun-  
 « gersi coll'anticipare il terzo bimestre del con-  
 « tributo Provinciale;

« Delibera — 1.º) Pagarsi lire 7666,66 come  
 « 3.<sup>a</sup> rata bimestrale 1907 del contributo della  
 « Provincia — 2.º) Invitarsi l'Amministrazione  
 « dell'Orfanotrofio, come ha già fatto la Provincia,

« ad interessare anche essa vivamente il Prefetto  
 « della Provincia, perchè, occorrendo, anche  
 « con l'invio di appositi Commissari, faccia su-  
 « bito versare alla Cassa provinciale le somme  
 « dovute dalle Opere Pie per contributi arretrati  
 « a tutto il 1906, senza di che la Cassa Provin-  
 « ciale non potrà consentire novelle anticipa-  
 « zioni » — Il Presidente firmato: *C. Mauro.*

### Orfanotrofio Principe Umberto di Salerno

N.° 683 <sup>2.a</sup> 17.a. Oggetto. *Ratizzo Opere Pie.*  
 Ill.° Signor Prefetto della Provincia di Salerno.  
 Salerno, 7 Giugno 1907. Urgente.

Quest'ufficio, con nota del 24 aprile p. p.  
 N.° 531, aveva l'onore di scrivere all'Ill.° Sig.  
 Presidente della Deputazione Provinciale circa  
 il pagamento del controsegnato ratizzo:

« Credo opportuno di farle rilevare che al  
 « versamento delle lire 4333,33 non potrebbe  
 « ostare la mancata riscossione, da parte di co-  
 « desto ufficio, dei ratizzi delle opere Pie, poichè  
 « tal fatto non potrebbe riguardare questo ente,  
 « diretto creditore della Provincia. »

L'on. Deputazione Prov. ha trovata strana  
 la richiesta e, nella seduta del 27 aprile p. p.,

ha creduto bene di far rilevare a questo ufficio (nota 8 maggio 1907 N.° 2884):

1.° Che non può accettarsi la teoria messa innanzi dal Presidente dell'Orfanotrofio, dell'obbligo, cioè, *diretto* dell'Amm.<sup>ne</sup> provinciale verso l'Orfanotrofio, in quantochè *l'opera sua riducesi ad una semplice gestione*, e malamente vorrebbe in essa riconoscere *l'obbligo di corrispondere il contributo anche quando non siasi verificata la riscossione del ratizzo dagli enti debitori*.

2.° Che debbasi interessare la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> Ill.<sup>m</sup> perchè, occorrendo, anche con l'invio di appositi commissarii, faccia subito versare alla cassa Provinciale le somme dovute dalle opere Pie, *senza di che la cassa Provinciale non potrà consentire novelle anticipazioni*.

Due teorie, com'è chiaro, in aperto conflitto; e solamente per la questione di principio, quale, cioè, delle due sia esatta e debba prevalere ed anche per non far creare un precedente dannoso al buon andamento di questo Istituto, questo ufficio crede suo dovere invocare l'alto patrocinio della S. V. Ill.<sup>ma</sup>, rievocando la genesi storica dei ratizzi e ricorrendo, per poco, alla esegesi giuridica della vigente legislazione.

Per effetto, dunque, dell'art. 34 della legge 3 agosto 1862, ai Consigli degli Ospizi, disciolti, subentrarono le Deputazioni Provinciali, per *continuare a percepire i ratizzi imposti alle Opere Pie ai soli oggetti*, tra gli altri, di *provvedere al pagamento delle pensioni (N.° 2.°) e dei sussidi fissi (N.° 4.°) agli Stabilimenti d'interesse provinciale, ecc., sino al 1.° gennaio 1865*: termine che il D. R. del 20 agosto 1864 rese di durata indefinita, *fino a quando ne duri il bisogno* (art. 13). Sopravvenuta la legge 6 febbraio 1881 (tuttora in vigore, perchè non ancora emanati i provvedimenti promessi dall'art. 99 della legge 17 luglio 1890) fu stabilito (art. 4) « Al pagamento delle pensioni di riposo « *si provvederà dalle provincie, salvo rimborso, « mediante ratizzi proporzionali alla rendita lorda « di tutte le Opere Pie della Provincia, il cui « importo verrà iscritto nella parte attiva del « bilancio provinciale. I ratizzi per sussidi agli « stabilimenti di beneficenza provinciale, circondariali e consortili sono mantenuti ».*

Da tali brevi premesse storiche chiaro scaturisce il concetto che, nella specie, l'on. amministrazione provinciale, se ha il diritto di rimborso verso le Opere Pie, non può esimersi dall'*obbligo, diretto* verso questo Istituto, di corrispondere il

ratizzo, anche quando non se ne sia verificata la riscossione.

E che trattisi di vero obbligo *diretto* della Provincia verso l'Orfanotrofio risulta dal riflesso che, se figurativamente il contributo Opere Pie è compreso fra le *partite di giro*, in quanto non esercita alcuna influenza sui risultati economici del bilancio provinciale, la competenza *passiva* della erogazione del ratizzo non è *subordinata e dipendente* dalla previa *riscossione* delle rate delle Opere Pie.

I fatti di gestione vanno considerati sotto l'aspetto economico e giuridico; e, perciò la riscossione ratizzo, nell'effetto economico, non altera la sostanza netta dell'azienda provinciale, ma, nei rapporti giuridici con questo Istituto, non costituisce un semplice e sincrono passaggio di fondi, come vorrebbe l'on. Deputazione; ma, per l'indole sua speciale creata dalle ricordate disposizioni legislative, impegna l'obbligo della Provincia di dare il *sussidio fisso* alla scadenza del debito—indipendentemente dallo svolgimento dell'azione esecutiva di rimborso dalle Opere Pie—e fa sorgere un diritto di credito dell'Orfanotrofio verso la Provincia medesima.

Infatti (C. S., Sez. I, Parere 2 Marzo 1900, Provincia di Salerno) *i ratizzi delle Opere Pie*

*si riducono a crediti della Provincia, la quale è obbligata a pagare le pensioni ed a mantenere gli accennati istituti.* (V. Enciclopedia giuridica Opere Pie pag. 514).

Il carattere di contabilità speciale dell'amministrazione del ratizzo non esonera la Provincia dal dovere di anticipare, quando non abbia riscosso (e per la riscossione essa possiede ruolo speciale esecutivo), come non la esime dal dovere di pagare anticipatamente allo Stato la tassa di R. M. anche quando non abbia fatte a tempo le prelieve ritenute sulle paghe e sugli stipendi dei suoi impiegati: in contabilità le partite di giro sono, fra l'altro, costituite proprio da *anticipazioni* e relativi rimborsi e, soltanto per fatto previsto di cassa, l'impegno ed il rimborso si debbono equivalere (art. 22 del Regolamento di Contabilità sulle Opere Pie 5 febbraio 1891).

La portata del ricordato art. 4 della legge 6 febbraio 1881 avvalora la tesi di questo ufficio, perchè, se pure per i *sussidi* agli stabilimenti provinciali la legge non ripete la frase « *salvo rimborso* » adoperata per le pensioni, è ovvio considerare che, per armonica connessione della materia - *pensioni e sussidi* - e della legislazione (Art. 4 legge 1881 e 22 Regolamento Contabilità Opere Pie) il 2.º capoverso di quella disposi-

zione viene spiegato e logicamente integrato dalla precedente parte dell'articolo medesimo, raffrontandone e coordinandone il valore intrinseco (Art. 3 D. P. al Cod. Civ.) per ragioni di analogia; giacchè il ratizzo è *unico per le pensioni ed i sussidi fissi*, e con unità di metodo e di procedura si *percepisce dalle Opere Pie* per conto della Provincia.

E trattasi, si noti, non solo dell'*eadem ratio*, ma di considerazioni ancora più gravi, importanti e speciali, perchè, se il ratizzo rappresenta un *sussidio fisso* a questo Orfanotrofio, che ha limitate le sue entrate, non ne potrebbe la vitalità dipendere dall'alea delle riscossioni delle rate, in cui l'ente medesimo non ha ingerenza alcuna, o dal beneplacito di anticipazioni del contributo provinciale.

Infatti, se non ne fosse stato spinto dal proposito di assicurare agl'istituti provinciali i mezzi di sussistenza (*sussidi fissi*), non avrebbe il legislatore affidata alle provincie l'amministrazione, la formazione e la riscossione del ruolo del ratizzo; tanto più, ove si rifletta che—come bene osservò il supremo consesso nel ricordato parere del 2 marzo 1900—« *l'Orfanotrofio Principe Umberto ha carattere provinciale e quindi secondo i generali principii, dovrebbe es-*

*sere mantenuto interamente dalla Provincia, se il contributo o ratizzo opere pie non fosse conservato ».*

Ed è evidente la fallacia del ragionamento dell' On. Deputazione Provinciale, poichè non è lecito confondere la gestione di cassa della Provincia con il rapporto di credito verso le Opere Pie e di debito verso questo Pio Luogo, non avendo il ratizzo carattere di semplice gestione, come afferma l' On. Deputazione, ma essendo un mezzo—*diretto* nei rapporti dell' Orfanotrofio con la Provincia—di aiuto ad istituzione benefica, che è soprattutto d' interesse provinciale.

Riguardo, infine, allo interessamento della S. V. Ill. nelle riscossioni dei ratizzi, quest' Amministrazione è dolente di non poter aderire alla teoria dell' On. Deputazione, poichè— a riprova anche delle precedenti argomentazioni— alla 2.<sup>a</sup> parte della deliberazione 27 aprile p. p. trova opportuno rispondere con la semplice trascrizione della risposta fatta dalla S. V. Ill.<sup>ma</sup> con nota 14 febbraio 1906 n. 4056, div. rag. sez. 3.<sup>a</sup>:  
 « *I limiti*, entro i quali può esplicarsi la mia  
 « azione nei riguardi delle istituzioni pubbliche  
 « di beneficenza, sono segnati dall' art. 50 della  
 « legge 17 luglio 1890, n. 6972.

« Ora, quell' articolo dice tassativamente che



« l' autorità politica interviene negli atti di gestione di un'Opera Pia, quando non si adempiano obblighi stabiliti da legge o da regolamento; ma tra quegli obblighi non può rientrare il pagamento del ratizzo—come non vi rientrano tutte le altre spese di bilancio, per le quali esista (*com' è pel ratizzo il ruolo annuale*) il titolo di credito —poichè, in que sto caso, la soddisfazione dell'obbligo può ottenersi, malgrado la resistenza dell'Opera Pia, mercè l' azione da spiegarsi dall' *ente creditore* ».

Tanto premesso in fatto ed in diritto, quest'amministrazione si vede costretta ad invocare il cortese interessamento della S. V. Ill.<sup>ma</sup>, perchè si compiaccia far conoscere all'On. Amministrazione Provinciale il suo dovere di pagare, alle scadenze, il ratizzo Opere Pie a questo Istituto indipendentemente dal fatto del rimborso del ratizzo medesimo dalle Opere Pie. Unisco a corredo copie della nota di quest' ufficio del 24 aprile e della risposta 8 corrente dell' On. Amministrazione Provinciale.

Le chiedo venia dell' involontaria prolissità della presente, e La ringrazio dell' opera benevola a favore di questo Pio Luogo.

Con perfetta osservanza

*Il Presidente*

firmato - **G. Gargano**





